



A tutte le Aziende Clienti

BUONI CARBURANTE NON IMPONIBILI PER I DIPENDENTI

Rif. normativi:

D.L. 21 Marzo 2022 n. 21

Il nuovo D.L. 21 Marzo 2022 n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, introduce il c.d. “**bonus carburante**” per i dipendenti.

Si tratta di una misura **temporanea** per il solo 2022, concessa dalle aziende private a favore dei propri lavoratori dipendenti, di importo non superiore a **200 euro** per lavoratore.

Il valore dei buoni carburante fino a 200 euro **non concorre alla formazione del reddito**.

Il decreto n. 21 del 21 marzo 2022 richiama infatti a quanto previsto dal comma 3, art. 51 del TUIR, che disciplina l'esenzione fiscale per le misure di welfare aziendale riconosciute ai dipendenti fino al limite di 258,23 euro, soglia superata la quale l'intero valore di beni e servizi concorre alla formazione del reddito del lavoratore*.

In altri termini il dipendente, per il 2022, potrebbe ricevere gratuitamente dall'impresa (su scelta della stessa) buoni benzina non imponibili fino a 200 euro, oltre ad usufruire di altri fringe benefit non tassati nel limite di 258,23 euro.

SOGGETTI DESTINATARI

Il DL al momento non individua una specifica categoria di dipendenti beneficiari, come ad esempio i pendolari, né categorie escluse dall'ambito di applicazione, come chi lavora in smart working. In assenza di precise indicazioni, escludere a priori categorie di lavoratori sarebbe poco aderente con l'attuale testo normativo. In via prudenziale il suggerimento è di riconoscere il “Bonus Carburante” alla generalità dei lavoratori dipendenti, rimandando a futuri ed ulteriori chiarimenti da parte della legislazione la valutazione se l'agevolazione possa essere, o meno, riconosciuta ad personam. Benché tale requisito non sia esplicitamente specificato nella norma, l'orientamento generale è - in perfetta similitudine con quanto avviene per i buoni pasto - che gli stessi siano offerti a tutti o a categorie omogenee di lavoratori.

Dal profilo dell'azienda si rammenta che il costo sostenuto per l'acquisto dei buoni carburante rientrerebbe tra i costi deducibili ai sensi dell'art. 95 del TUIR.



*L'art. 51 comma 1 del TUIR stabilisce, in linea generale, che il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro; in deroga a tale principio l'art. 51 comma 2 del TUIR elenca tassativamente le somme e i valori che non concorrono, in tutto o in parte, a formare il reddito di lavoro dipendente. Da ultimo, l'art. 51 comma 3 stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d'imposta. Qualora il valore complessivo dei Fringe Benefit ricevuti dal dipendente sia superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (non solo per l'eccedenza). L'art. 51 comma 3-bis del TUIR dispone inoltre che "ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale". I documenti di legittimazione costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti e beneficiano dell'esclusione da imposizione se di importo inferiore a 258,23 nel periodo di imposta, insieme agli altri fringe benefit ricevuti.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Distinti saluti.

Il Settore Lavoro & Previdenza di Studio Negri e Associati